

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

1. Con ricorso presentato il 24.10.2025 – previo reclamo del 26.6.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario il ricorrente ha rappresentato di avere stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento, finalizzati all'acquisto di altrettanti autoveicoli presso un concessionario indicato in contratto.

La consegna dei veicoli, più volte rinviata, non è mai stata effettuata.

Ha quindi domandato la sospensione della riscossione delle rate mensili dei due contratti di finanziamento, nonché la restituzione delle rate pagate dalla data di comunicazione, del 26/06/2025.

2. Si è costituito l'intermediario, negando la fondatezza della avversa domanda, chiedendone il rigetto. Più in particolare, ha rilevato, tra l'altro, l'intermediario che:

- in data 22 novembre 2021, il ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un autoveicolo; l'importo del veicolo, pari ad euro 31.000,00, veniva così corrisposto: quanto ad euro 6.000,00 versato direttamente dal cliente al concessionario; mentre i residui € 25.000,00 mediante finanziamento da rimborsare in 72 rate;

- in data 27 luglio 2023, l'istante sottoscriveva, sempre per il tramite del medesimo concessionario, un ulteriore contratto di finanziamento, finalizzato anch'esso all'acquisto di un (secondo) autoveicolo;

l'importo del veicolo, pari ad euro 40.000,00, veniva così corrisposto: quanto ad euro 5.000,00 versato dal cliente al concessionari; e i restanti euro 35.000,00 mediante finanziamento, con rimborso in nr. 48 rate.

Il ricorrente avrebbe provveduto regolarmente al pagamento delle rate relative ad entrambi i rapporti. In data 26 giugno 2025, il cliente inviava una comunicazione a mezzo pec, indirizzata anche alla concessionaria, con la quale dichiarava risolti i contratti di credito, ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB, stante la mancata consegna dei veicoli.

In data 7 agosto 2025, l'intermediario riscontrava la comunicazione, invitando a integrarla mediante l'invio della procura; pervenuta l'integrazione documentale richiesta, in data 21 ottobre 2025 riscontrava (negativamente) il reclamo.

Quanto sopra premesso, ha quindi evidenziato che:

- il ricorrente ha invocato – a distanza di ben 4 anni dalla stipula del primo contratto di acquisto della vettura e dopo aver puntualmente adempiuto al pagamento del prestito – la risoluzione del contratto di vendita per mancata consegna dei beni e conseguentemente, ai sensi dell'art 125-*quinquies* TUB, la risoluzione del collegato contratto di finanziamento;
- ciò senza aver mai informato l'intermediario, nel corso dei 4 anni, della mancata consegna della vettura, di cui si veniva a conoscenza solo nel mese di giugno 2025;
- circostanza ancor più singolare è che il ricorrente, nel luglio 2023, acquistava – sempre presso lo stesso concessionario (già ampiamente inadempiente al primo contratto) – una nuova vettura, nonostante la mancata consegna di quella precedentemente ordinata.

Nel giugno 2025, la concessionaria chiudeva improvvisamente.

Il ricorrente, con il proprio silenzio, ha pregiudicato il diritto dell'intermediario ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del grave inadempimento della concessionaria.

Ad ogni modo il ricorrente non ha fornito evidenza di aver posto in essere i corretti passaggi previsti dall'art. 125-*quinquies* TUB, non avendo fornito prova documentale della costituzione in mora del fornitore, prevista dal primo comma del succitato articolo, presupposto della risoluzione

Su queste premesse, l'intermediario convenuto ha quindi concluso per il rigetto del ricorso (in via subordinata deducendo che qualora il ricorrente dimostrasse l'invio della costituzione in mora nei confronti del fornitore, esso “provvederà alla risoluzione dei contratti di finanziamento eccependo, quanto alle conseguenti restituzioni, l'inadempimento del [ricorrente] all'obbligo di risarcire il danno cagionato dalla sua esecuzione in buona fede del contratto”).

3. In sede di repliche, il ricorrente si è limitato a depositare un estratto conto, senza dedurre alcunché.

4. L'intermediario, invece, controreplicando, ha sottolineato che:

- il ricorrente parrebbe, di fatto, aver assecondato o addirittura condiviso con la concessionaria una condotta in mala fede ai danni dell'intermediario, al solo scopo di consentire alla concessionaria di finanziarsi in virtù di una vendita inesistente;
- l'intermediario, infatti, dopo la consegna delle vetture dal produttore al concessionario ha erogato integralmente i finanziamenti in favore di quest'ultimo;
- solo in occasione del reclamo l'intermediario ha appreso che la concessionaria non ha consegnato gli autoveicoli al cliente (avendole probabilmente alienate a un terzo, come si è poi scoperto essere prassi abituale del concessionario infedele), provvedendo a restituire l'acconto ed a coprire le rate del finanziamento.

Il ricorrente, come previsto contrattualmente, avrebbe dovuto dare immediata comunicazione all'intermediario di questa situazione gravemente patologica: infatti, a fronte della mancata consegna dell'auto, la concessionaria avrebbe dovuto restituire l'importo erogato, somma che, con la

collaborazione (più o meno consapevole) del ricorrente, la concessionaria ha invece utilizzato e ha inizialmente restituito a rate, finanziandosi abusivamente.

È peraltro pendente un altro ricorso, presentato da un soggetto avente medesimo cognome e residenza dell'odierno ricorrente, relativo ad una fattispecie sostanzialmente analoga a quella oggetto d'esame. Tanto premesso, si è dichiarato al più disponibile a risolvere i contratti di finanziamento a decorrere dalla data di deposito della memoria avversaria, ossia il 30 dicembre 2025, trattenendo, però, le somme già corrisposte a titolo di rate, in quanto certamente provenienti dalla concessionaria, la quale è obbligata alla restituzione alla resistente del maggior importo di cui al finanziamento abusivo indebitamente incassato

DIRITTO

5. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che il ricorso non sia da accogliere.

6. La domanda del ricorrente si sostanzia in una richiesta fondata sull'applicazione (alla fattispecie oggetto del contendere) di quanto dettato dall'art. 125-*quinquies* TUB, secondo il quale (comma 1), "nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, *dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore*, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile".

Non è contestato, tra le parti, che i due finanziamenti fossero destinati all'acquisto dei veicoli asseritamente non consegnati dal concessionario.

Dalle evidenze acquisite in atti è emerso che il concessionario ha fornito al ricorrente la provvista per pagare le rate dei due finanziamenti, così come dedotto dall'intermediario in sede di contropliche.

È altresì emerso che l'unica comunicazione del ricorrente, inviata al concessionario (e all'intermediario), datata 26 giugno 2025, oltre a recare la descrizione della vicenda (acquisto dei veicoli, prezzo, anticipi, finanziamenti, mancata consegna) ed il richiamo a quanto dettato dall'art. 125-*quinquies* TUB, si è limitata a "*ritenere risolto*" ciascun contratto di finanziamento, chiedendo la sospensione delle rate mensili, la restituzione di quelle pagate e la restituzione del doppio della somma versata a titolo di anticipo, oltre ai danni.

7. In relazione a quanto sopra, parte resistente ha eccepito il mancato preventivo invio di una formale comunicazione di messa in mora nei confronti del concessionario., contestando l'idoneità della comunicazione (del 25.6.2025) sopra richiamata a integrare tale requisito.

In effetti, rileva il Collegio che nella missiva sopra riportata, il ricorrente non risulta aver richiesto l'adempimento del contratto mediante consegna del bene, essendosi invece limitato a manifestare unilateralmente la volontà di ritenere il contratto risolto.

Risulta allora evidente, ed assorbente di ogni altra questione astrattamente prospettabile, che non ricorrono, nella specie, tutte le condizioni formali richieste dall'art. 125-*quinquies* TUB, invocato da parte ricorrente. Infatti, risulta manifestamente assente, nel caso di specie, la formale messa in mora del venditore (che l'art. 125-*quinquies* TUB richiede essere stata inutilmente attivata).

Difettando i presupposti di legge per l'applicazione della disciplina invocata da parte ricorrente, risulta perciò conseguente l'impossibilità di accoglierne le richieste su qual disposto normativo fondate.

8. Per tutte le ragioni fin qui esposte, quindi, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE